

N. R.G. 3478/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. [REDACTED], promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Raimondi,
elettivamente domiciliato presso il Suo studio, in Piazza Trento e Trieste n. 1, Bologna.

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo rappresentante
legale, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] domiciliato presso l'Avvocatura
INPS, in Via Gramsci n. 6, Bologna.

RESISTENTE

Avente ad oggetto: illegittimità avviso di addebito.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore del resistente conclude come da memoria di costituzione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 27.11.2015 il ricorrente [REDACTED] chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione, venisse dichiarata la illegittimità o nullità dell'avviso di addebito [REDACTED] di € 7.747,90, notificato dall'INPS in data 4.11.2015 atteso che il verbale di accertamento presupposto e l'atto di autotutela parziale conseguente ad istanza di accertamento con adesione era stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Bologna che, in accoglimento della domanda cautelare, aveva disposto la sospensione dell'atto impugnato e era seguito atto di sgravio. Rilevava il ricorrente che ai sensi dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/99, "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice" che, nella fattispecie mancava.

Citava giurisprudenza di merito e di legittimità e concludeva come sopra.

Questo Giudice, per i motivi indicati nel provvedimento del 30.11.2015 sospendeva l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.

b. Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS che chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione della lite tributaria o la reiezione del ricorso.

c. Alla prima udienza del 9.2.2016, prevista per la comparizione delle parti, questo Giudice fissava l'udienza per la discussione del 22.11.2016 e poi del 6.7.2016, ravvisata l'opportunità di attendere la decisione della Commissione Tributaria.

d. All'udienza odierna, depositata sentenza della Commissione Tributaria, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava sentenza, depositata tramite supporto informatico, con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1a. L'avviso di addebito [REDACTED] di € 7.747,90, notificato dall'INPS in data 4.11.2015 non avrebbe potuto essere emesso atteso che il verbale di accertamento presupposto notificato il 29.10.2014 e l'atto di autotutela parziale notificato il 12.3.2015 - conseguente ad istanza di accertamento con adesione del 18.12.2014 - era stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Bologna in data 25.3.2015.

Ai sensi dell'art. 24, 3° comma, D. Lgs. 46/1999, *"Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice"*.

Nella fattispecie in esame è pacifico e documentato che l'accertamento è stato impugnato per cui, in assenza di provvedimento esecutivo del giudice, l'iscrizione a ruolo non poteva avvenire e l'avviso di addebito non poteva essere emesso, come sottolineato correttamente dal ricorrente con citazione di giurisprudenza di merito e di legittimità alla quale si rinvia.

1b. Si noti, tra l'altro, che, in accoglimento della domanda cautelare, la Commissione Tributaria con ordinanza del 12.10.2015 aveva disposto la sospensione dell'atto impugnato e era seguito atto di sgravio.

La Commissione Tributaria ha inoltre poi accolto il ricorso, come risulta dalla sentenza prodotta, anche se non ancora passata in giudicato.

L'INPS ritiene che questo giudice debba valutare il merito *"non precluso dalla pendenza del giudizio di accertamento negativo iscritto presso la Commissione tributaria"* tanto che conclude per l'infondatezza del ricorso o, in ogni caso, per la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPS, anche se in via principale chiede la sospensione del procedimento, ma, al di là delle preclusioni di cui sopra, non fornisce alcuna prova e nemmeno alcuna allegazione sulla addotta fondatezza della pretesa contributiva.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, tenuto conto della natura e del valore della causa e della attività svolta, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..



P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'avviso di addebito 32020150003297391000 di € 7.747,90 notificato dall'INPS al ricorrente [REDACTED] in data 4.11.2015;
- condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessive € 2.000,00 per onorari, € 43,00 per spese, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.

Bologna l'11.7.2017.

Il Giudice
Emma Cosentino

